

CONTRATTO

per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro sita in Sassari, via Lelio Basso n. 16,

CIG N. ZA13838BEE

TRA

Ispettorato territoriale del lavoro con sede legale in Sassari e domiciliato ai fini del presente atto in Sassari, via Lelio Basso n. 9, in persona del dott. Massimiliano Mura, direttore (nel seguito, per brevità, anche "Ispettorato");

E

Paser s.r.l. – società di servizi con sede legale in Sassari (SS), viale Caprera n. 24, iscritta, al n. REA SS – 112699 del Registro delle imprese, presso la C.C.I.A.A. di Sassari, Partita I.V.A. e codice fiscale 01719810903, domiciliata ai fini del presente atto in Sassari (SS), viale Caprera n. 24, C.A.P. 07100, in persona della sig.ra Paola Sanna, nata a Sassari (SS) il 27 settembre 1967, legale rappresentante (nel seguito, per brevità, anche "affidatario");

PREMESSO

- che in data 20 dicembre 2022, con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato n. 273, è stata aggiudicato in via definitiva all'affidatario, mediante procedura a trattativa diretta con un unico contraente, l'affidamento in appalto del servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro sita in Sassari, via Lelio Basso n. 16;
- che di conseguenza l'Ispettorato ha inviato le comunicazioni dovute ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che l'affidatario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal capitolato tecnico e dei relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta medesima;
- che l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'affidatario, con sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti in esse richiamati e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta dell'affidatario nonché il patto di integrità tra l'Ispettorato e l'affidatario relativo all'oggetto del contratto.

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il rapporto tra l'Ispettorato e l'affidatario relativo al servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro sita in Sassari, via Lelio Basso n. 16 è regolato:
 - a) dal presente contratto e dai suoi allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
 - b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016;
 - c) dalle norme in materia di contabilità dell'Amministrazione;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e nei relativi allegati e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'Ispettorato, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto, l'Ispettorato da un lato e l'affidatario dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento del servizio di pulizia dei locali sede dell'Ispettorato, sita in Sassari, via Lelio Basso n. 16.

Articolo 4

Durata

1. Il presente contratto ha una durata di un anno, a partire dal 1° gennaio 2023. L'affidatario dovrà continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso l'Ispettorato darà comunicazione scritta all'affidatario almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

Articolo 5

Modalità di esecuzione del servizio

1. L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'affidatario dovrà provvedere all'esecuzione delle attività previste nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati, con le tempistiche ivi indicate.

3. L'affidatario provvede a nominare un referente unico come responsabile del servizio, reperibile via cellulare, da comunicare all'atto della stipula del contratto.

4. In caso di chiamata per richiesta di pulizia straordinaria, l'affidatario dovrà intervenire tempestivamente, nelle giornate lavorative e nel rispetto degli orari d'ufficio per tutti i giorni dell'anno, e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.

5. Eventuali disservizi saranno segnalati l'affidatario tramite il Processo pianificazione, controllo e funzionamento dell'Ispettorato.

Articolo 6

Importo del contratto e corrispettivo

1. La controprestazione a favore dell'affidatario consiste unicamente nel canone periodico riconosciuto in € 30.240,00 annuo, oltre all'I.V.A. di legge, da versarsi in rate mensili all'atto della presentazione della fattura relativa alle attività periodiche effettivamente eseguite.

2. Inoltre, l'affidatario dovrà sostenere gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, per il quale è riconosciuto a suo favore l'importo complessivo di € 50,00 che si aggiunge al canone sopra indicato

3. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, nel rispetto dei termini previsti dal presente Contratto mediante bonifico bancario al Banco di Sardegna, codice IBAN IT93D0101517208000070436806 o, alternativamente, alla Banca Intesa San Paolo, codice IBAN IT31A0306917231100000000519, beneficiario: **Paser s.r.l. – società di servizi** (codice fiscale 01719810903).

Articolo 7

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.

Articolo 8

Penali

1. Qualora si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Ispettorato promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'Affidatario, che dovrà fornire, in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

2. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito o in caso di non accoglimento delle giustificazioni dell'affidatario, l'Ispettorato procederà direttamente all'applicazione delle seguenti penali fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

- a) mancata esecuzione degli interventi periodici, mediante la decurtazione della quota di canone dovuta;
- b) mancata tempestività dell'intervento su chiamata in caso di richiesta di pulizie straordinarie, mediante l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo dovuto.

3. Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da fattori tecnici non imputabili all'azienda.

Articolo 9

Trasferimento di sede

1. In caso di trasferimento di sede dell'Ispettorato il contratto sarà risolto con remunerazione degli interventi fino ad allora effettivamente eseguiti; il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno.

Articolo 10

Cauzione

1. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'affidatario consegna copia all'Ispettorato della documentazione attestante la costituzione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento, della fideiussione assicurativa pari al cinque per cento del canone aggiudicato. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ispettorato.

2. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dal contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ispettorato, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del presente contratto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione definitiva deve essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata della concessione fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
5. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del Contratto, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
7. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta dell'Ispettorato.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Ispettorato.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Ispettorato ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 11

Risoluzione

1. L'Ispettorato potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali:
 - a) interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) inosservanza dei termini essenziali convenuti;
 - c) reiterate inosservanze delle norme di legge;
 - d) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.
2. È vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate all'affidatario inadempiente. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'affidatario, l'Ispettorato potrà procedere di diritto, ai sensi art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti.

4. In caso di inadempimento accertato dall'Ispettorato, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e ss. c.c., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

5. In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Ispettorato.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto sarà applicata una penale di € 100,00 che sarà comunicata all'affidatario con P.E.C.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ispettorato al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 12

Recesso

1. L'Ispettorato ha diritto al recesso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'affidatario, anche se non gravi;
- c) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'ispettorato che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso ispettorato potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con pec.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del affidatario;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

3. In ogni caso di recesso l'affidatario si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Ispettorato.

Articolo 13

Danni e responsabilità civile

1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto dell'Ispettorato e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. L'affidatario sarà obbligato a risarcire l'Ispettorato da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 14

Norme di sicurezza

1. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel d.lgs. n. 81/2008. In particolare, l'affidatario è tenuto all'adozione di tutte le misure di igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto dell'appalto.
2. L'affidatario s'impegna a consegnare all'Ispettorato, su richiesta dello stesso, una relazione, con allegata tutta la documentazione specifica di sua competenza, prevista dal d.lgs. n. 81/2008, a partire dalla data della firma del contratto, sull'attività svolta in cui siano riportati le seguenti informazioni ed allegati:
 - a) elenco degli operatori che hanno operato, negli ultimi sei mesi, nella struttura per la manutenzione dell'impianto;
 - b) documento di valutazione dei rischi proprio dell'attività a cui si fa riferimento;
 - c) i documenti inerenti all'avvenuta manutenzione dell'impianto antincendio presente nella sede dell'Ispettorato.
3. I contraenti dovranno di concerto elaborare specifica procedura per l'ingresso dei fornitori, manutentori e qualsiasi altra persona che utilizzi gli spazi dell'Ispettorato per conto dell'affidatario.

Articolo 15

Costi della sicurezza

1. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, valutati in € 50,00 complessivi, sono a carico dell'affidatario.

Articolo 16

Divieto di subappalto

1. È fatto divieto all'affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, anche parzialmente, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ispettorato, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Sassari.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dell'affidatario saranno trattati dall'Ispettorato, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per la stipula e l'esecuzione del presente Contratto nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'Ispettorato tratterà i dati personali dell'Affidatario con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDP04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale (www.ispettorato.gov.it/it-it/pagine/privacy.aspx).
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla suddetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che impediscano all'affidatario di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. In tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l'Ispettorato avrà diritto di applicare una penale. Resta salvo il diritto dell'Ispettorato al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 21

Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio, nominato dall'affidatario entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto, è il referente delle attività contrattuali a cui l'Ispettorato farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Ispettorato sarà comunicato all'Affidatario entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto.

Articolo 22

Clausola finale

1. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Ispettorato non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Sassari, 28 dicembre 2022

Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari
Il direttore
Massimiliano Mura

L'Affidatario
Il legale rappresentante
della ditta Paser s.r.l.
Paola Sanna

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Modalità di esecuzione del Servizio); Articolo 6 (Importo del Contratto e corrispettivo); Articolo 7 (Registrazione); Articolo 8 (Penali); Articolo 9 (Modifiche dell'impianto); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Danni e responsabilità civile); Articolo 14 (Norme di sicurezza); Articolo 15 (Costi della sicurezza); Articolo 16 (Divieto di Subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 18 (Foro competente); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 21 (Responsabile del servizio); Articolo 22 (Clausola finale).

Sassari,

L'Affidatario
Il legale rappresentante
della ditta Paser s.r.l.
Paola Sanna